II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/406 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali i TAC dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri devono garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3) È pertanto opportuno stabilire il totale ammissibile di catture (TAC), conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(4) A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione numerosi stock sono diventati stock condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito, consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell'Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché tali consultazioni non sono ancora state concluse, è opportuno che il Consiglio, nel pieno rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri oltre che della loro sovranità e giurisdizione, stabilisca TAC provvisori da pescare nelle acque dell'Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l'accesso ai pescherecci dell'Unione.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5) Il 15 e 16 dicembre 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2021. Il Consiglio ha convenuto che debbano essere fissati TAC provvisori per gli stock condivisi con i paesi terzi fino a quando non saranno state concluse le predette consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito TAC unilaterali dell'Unione nel 2021.

(6) I TAC provvisori stabiliti nei regolamenti (UE) 2021/91 ([2]) e (UE) 2021/92 ([3]) del Consiglio, che rispecchiano l'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio, mirano a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili nell'Unione. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione delle possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali e all'esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell'Unione e ai pareri scientifici. In linea generale esse dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. Tuttavia, in un numero limitatissimo di casi, è opportuno utilizzare un'altra percentuale laddove gli stock sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno. Tale approccio non pregiudica le quote dell'Unione stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito ([4]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che saranno utilizzate per fissare i TAC definitivi.

(7) L'elenco degli stock ai quali è opportuno applicare una percentuale superiore al 25 % dovrebbe basarsi sull'analisi del tasso di utilizzo dei contingenti nel primo trimestre dell'ultimo triennio (2018-2020) da parte degli Stati membri che hanno chiesto un TAC provvisorio più elevato. I TAC provvisori non dovrebbero superare i potenziali TAC definitivi che, fatte salve le imminenti consultazioni con i paesi terzi, sono stati valutati conformemente ai pareri scientifici e tenendo conto delle quote dell'Unione stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali aumenti dei TAC provvisori sono conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell'Unione e all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell'Unione di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

(8) I dati sulle catture mensili degli anni precedenti comunicati alla Commissione indicano che alcuni altri stock pelagici e demersali sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno. Pertanto, sulla base di tali dati sulle catture e conformemente ai pareri scientifici, è opportuno stabilire per i TAC corrispondenti una percentuale più elevata rispetto alla quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2021, fatto salvo l'approccio che potrebbe essere adottato in futuri accordi e/o future consultazioni internazionali.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

(10) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano dal 1º gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2021/91

L'allegato del regolamento (UE) 2021/91 è modificato in conformità della parte A dell'allegato del presente regolamento.

([2]) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

([3]) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

([4]) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;
2) l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO

PARTE A

Nell'allegato del regolamento (UE) 2021/91 la tabella relativa alle possibilità di pesca per i berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Berici *Beryx* spp.		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
Anno	2021		TAC precauzionale	
Irlanda	4	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	29	(1)		
Francia	8	(1)		
Portogallo	82	(1)		
Unione	123	(1)		
Regno Unito	4	(1)		
TAC	127	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta».			

PARTE B

L'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) la tabella relativa alle possibilità di pesca per i pesci tamburo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Pesci tamburo *Caproidae*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	1 645	TAC precauzionale	
Irlanda	4 632	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»	
Unione	6 277		
Regno Unito	426		
TAC	6 703		

2) la tabella relativa alle possibilità di pesca per le rane pescatrici nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	1 468	(1)	TAC analitico	
Germania	164	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	583	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	9 419	(1)		
Irlanda	1 204	(1)		
Paesi Bassi	190	(1)		
Unione	13 028	(1)		
Regno Unito	2 857	(1)		

TAC	15 885
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).»

3) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nelle zone 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k (WHG/7X7 A-C)
Belgio	37	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»	
Francia	2 258		
Irlanda	1 629		
Paesi Bassi	18		
Unione	3 942		
Regno Unito	404		
TAC	4 346		

4) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	34 892 (1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	13 566 (1)		
Spagna	29 581 (1)(2)		
Francia	24 282 (1)		
Irlanda	27 019 (1)		
Paesi Bassi	42 546 (1)		
Portogallo	2 748 (1)(2)		
Svezia	8 631 (1)		
Unione	183 265 (1)(3)		
Norvegia	69 930		
Isole Fær Øer	7 000		
Regno Unito	45 274 (1)		
TAC	Non pertinente		
(1)	Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 24 375 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 14,3 %.		

(2)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.
(3)	Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 133 566»

5) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	25 065	TAC analitico	
Portogallo	6 266	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	31 331 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1)	Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 133 566»

6) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	133 566 (1)(2)	TAC analitico	
Isole Fær Øer	26 250 (3)(4)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1)	Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.
(2)	Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C): 28 000 Tale limitazione delle catture nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del limite di accesso della Norvegia: 18 %
(3)	Da imputare al contingente stabilito dalle Isole Fær Øer.
(4)	Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C): 6 563»

7) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	252	(1)	TAC analitico	
Francia	1 022	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	1 550	(1)		
Unione	2 824	(1)		
Regno Unito	1 379	(1)		
TAC	4 203	(1)		

(1) Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna	437
Francia	274
Irlanda	526
Unione	1 237
Regno Unito	213»

8) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la passera di mare nelle zone 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	674	TAC analitico	
Francia	2 247	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»	
Unione	2 921		
Regno Unito	1 198		
TAC	4 119		

9) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la razza ondulata nelle zone 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	13	(1)	TAC precauzionale	
Estonia	0	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	63	(1)		
Germania	0	(1)		
Irlanda	16	(1)		
Lituania	0	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Portogallo	0	(1)		
Spagna	14	(1)		

Unione	106	(1)
Regno Unito	35	(1)
TAC	141	(1)

(1) Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»

10) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle zone 3a e 4; nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro Scomber scombrus		Zona:	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	407	(1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	13 999	(1)(2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	424	(1)(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 281	(1)(2)		
Paesi Bassi	1 289	(1)(2)		
Svezia	3 821	(1)(2) (3)		
Unione	21 221	(1)(2)		
Norvegia	133 741	(4)		
Regno Unito	1 194	(1)(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	55	56
Danimarca	1 887	1 929
Germania	57	59
Francia	173	176
Paesi Bassi	174	178
Svezia	515	527
Unione	2 860	2 925
Regno Unito	161	165

(2)	Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).
(3)	Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN): 190 Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(4)	Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 38 778 Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03 A.): 2 100

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	2891	0	0	8399
Francia	0	343	0	0	0
Paesi Bassi	0	343	0	0	0
Svezia	0	0	273	7	2179
Regno Unito	0	343	0	0	0
Norvegia	2100	0	0	0	0»

11) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 5b; nelle acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro Scomber scombrus		Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	17 562	(1)	TAC analitico	
Spagna	19	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	146	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	11 709	(1)		
Irlanda	58 539	(1)		
Lettonia	108	(1)		
Lituania	108	(1)		
Paesi Bassi	25 610	(1)		
Polonia	1 237	(1)		
Unione	115 038	(1)		

Norvegia	12 369	(2)(3)
Isole Fær Øer	26 142	(4)
Regno Unito	160 985	(1)

TAC	Non pertinente

(1)	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).
(2)	Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7 h (MAC/*AX7H).
(3)	La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30′ N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia. 28 659
(4)	Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1º gennaio al 15 febbraio e dal 1º ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a, 4a a nord di 59° (zona dell'UE) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1º gennaio al 15 febbraio e dal 1º settembre al 31 dicembre (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO2)
Germania	10 599	1 428	1 461
Francia	7 067	951	974
Irlanda	35 330	4 762	4 871
Paesi Bassi	15 457	2 082	2 131
Unione	68 453	9 223	9 437
Regno Unito	97 162	13 097	13 395»

12) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	24 990	(1)	TAC analitico	
Francia	166	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	5 165	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	30 321			

TAC	Non pertinente

(1)	Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)	
Spagna	2 099
Francia	14
Portogallo	433»

13) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
Belgio	731		TAC analitico	
Danimarca	334		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	585		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	146			
Paesi Bassi	6 597			
Unione	8 393			
Norvegia	5	(1)		
Regno Unito	376			
TAC	8 774			

(1)	Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).»

14) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nelle zone 7b e 7c è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	6	TAC precauzionale»	
Irlanda	28		
Unione	34		
TAC	34		

15) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona 7d è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	339	TAC precauzionale	
Francia	678	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»	

Unione	1 017
Regno Unito	242
TAC	1 259

16) la tabella relativa alle possibilità di pesca per i suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2 A-14)
Danimarca	5 457	(1)(3)	TAC analitico Si applica l'articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	4 258	(1)(2)(3)		
Spagna	5 808	(3)(5)		
Francia	2 191	(1)(2)(3)(5)		
Irlanda	14 181	(1)(3)		
Paesi Bassi	17 085	(1)(2)(3)		
Portogallo	559	(3)(5)		
Svezia	540	(1)(3)		
Unione	50 079	(3		
Isole Fær Øer	1 280	(4)		
Regno Unito	5 135	(1) (2) (3)		
TAC	56 494			

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2 A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7 h.

(5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).»

PARTE C

L'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione, nelle acque delle Isole Fær Øer, nelle acque norvegesi e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	10	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	9 965	(1)		
Germania	1 745	(1)		
Spagna	33	(1)		
Francia	430	(1)		
Irlanda	2 580	(1)		
Paesi Bassi	3 566	(1)		
Polonia	504	(1)		
Portogallo	33	(1)		
Finlandia	154	(1)		
Svezia	3 692	(1)		
Unione	22 713	(1)		
Regno Unito	6 371	(1)		
Isole Fær Øer	5 950	(2)(3)		
Norvegia	26 175	(2)(4)		
TAC	446 755			

(1)	La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.
(2)	Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.
(3)	Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.
(4)	Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

26 175

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	2	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»
Danimarca	2 040	
Germania	357	
Spagna	7	
Francia	88	
Irlanda	528	
Paesi Bassi	729	

Polonia	103
Portogallo	7
Finlandia	31
Svezia	756
Regno Unito	1 303

2) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	1 300	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»	
Grecia	161		
Spagna	1 450		
Irlanda	161		
Francia	1 194		
Portogallo	1 450		
Unione	5 716		
Regno Unito	5 044		
TAC	Non pertinente		